

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 208

DEL 09.05.2019

OGGETTO: nuova adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali presso ARPA Sicilia

<p><u>Struttura Proponente:SA 1</u></p> <p>PROPOSTA n.15 DEL 30/04/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p><u>[Signature]</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><u>[Signature]</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p><u>[Signature]</u></p>
---	---

In data 09.05.19 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SALVATRICE CAGAGNINA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA1

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con DDG n. 576 del 31/10/2018 è stato adottato il Bilancio Economico di Previsione 2019 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2019 – triennio 2019/2021,

VISTO il Decreto n. 38 del 04.02.19 del Dirigente generale ARTA che approva il DDG ARPA n. 576 del 31.10.18 "Adozione del Bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale 2019/2021";

VISTO il D.Lgs. 19/08/2005 n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

VISTO il D.D.G. n. 654 del 13/12/2018, qui integralmente richiamato, con cui si è proceduto ad adottare il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali presso ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 9 del Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, i regolamenti sono atti di amministrazione straordinaria e pertanto sono sottoposti al prescritto controllo sulla regolarità amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori e trasmessi all'Assessorato Territorio e Ambiente per l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, con relativo atto formale;

VISTA la nota prot. ARPA n. 63210 del 17/12/2018 con cui si è provveduto alla trasmissione del sopra citato D.D.G. n. 654 del 13/12/2018 al Collegio dei revisori di ARPA Sicilia per il rilascio del prescritto parere;

VISTO il verbale n. 3 del 13/02/2019, con cui il Collegio dei revisori ha esaminato il D.D.G. n. 654 del 2018 rendendo parere favorevole unitamente con la richiesta di procedere ad alcune precisazioni riferite a tali elementi, come ivi indicati;

VISTA la nota prot. n.10148 del 27/02/2019 con cui è stato trasmesso al Dipartimento Regionale al territorio e Ambiente il verbale n. 3 del 13/02/2019 in cui il Collegio dei revisori rende il sopra citato parere favorevole;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad emendare il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali presso ARPA Sicilia, con l'inserimento delle indicazioni richieste dal Collegio dei revisori e la rettifica degli errori materiali riscontrati, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. 16235 del 2019, acquisita al prot. ARPA al n.12771 del 12/03/2019 con cui il Dipartimento regionale al territorio ha rilevato che il regolamento così emendato necessita di nuova adozione da parte del Direttore Generale di ARPA Sicilia;

VISTA la nuova versione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali presso ARPA Sicilia, con l'inserimento delle indicazioni richieste dal Collegio dei revisori e la rettifica degli errori materiali riscontrati che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che dall'adozione del presente atto non discendono oneri economici a carico del bilancio aziendale;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti, di:

1. **DARE ATTO** del parere favorevole, ex art 3 comma del regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, reso dal Collegio dei revisori nel verbale n. 3 del 13/02/2019, in riferimento al D.D.G. n. 654 del 2018, unitamente con la richiesta di procedere ad alcune precisazioni riferite a tali elementi, come ivi indicati.

2. **PROCEDERE** alla nuova adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali presso ARPA Sicilia, nella versione allegata in cui si è provveduto ad inserire le indicazioni richieste dal Collegio dei revisori e la rettifica degli errori materiali riscontrati, che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente decreto, ai sensi dell'art.3, comma 9, punto 4 del Regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, rimane subordinata all'emanazione del provvedimento di approvazione del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio e Ambiente, fermo restando l'avvenuta acquisizione del parere positivo reso dal Collegio dei revisori dell'Agenzia ed espresso nel verbale n. 3 del 13/02/2019.
4. **CONFERMARE** che dall'adozione del presente decreto non discendono oneri economici a carico del bilancio agenziale.
5. **CONFERMARE** che a positiva conclusione dell'iter di approvazione di cui al punto 3, si procederà a dare idonea visibilità al regolamento in argomento, mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

Il Responsabile della UOC SA 1
Dott. Pietro Maria Testai



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pietro Maria Testai

P. Testai

Parere favorevole
IL DIRETTORE TECNICO
Dr. Vincenzo Infantino

V. Infantino

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Carmelo Mazzana

F. Mazzana

Il segretario verbalizzante

Salvatore Scudato

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell'ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 10.05.19 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il	Prot. N.
DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<input type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento</i> <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO <i>Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento</i>	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data <u>10.05.19</u> Prot. n. <u>23994</u> decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
AMBIENTALI
PRESSO ARPA SICILIA**

Sommario

ART. 1 – Oggetto e finalità.....	3
ART. 2 – Definizioni	3
ART. 3 – Legittimazione all’accesso.....	4
ART. 4 – Richiesta di accesso	4
ART. 5 – Responsabile del procedimento di accesso all’informazione ambientale	4
ART. 6 – Termini di conclusione del procedimento	5
ART. 7 – Casi di esclusione del diritto di accesso	5
ART. 8 – Accoglimento dell’istanza di accesso	7
ART. 9 – Rigetto dell’istanza di accesso	7
ART. 10 – Ricorsi.....	8
ART. 11 – Oneri.....	8
ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicità.....	8
ART. 13 - Abrogazioni e rinvio dinamico	9

ART. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, disciplina termini e modalità per l'esercizio del diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta da ARPA Sicilia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 del D.Lgs. n. 33/2013.

Finalità del presente provvedimento è garantire il più ampio accesso del pubblico all'informazione ambientale, al fine di promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

Il presente provvedimento è applicabile solo quando l'informazione oggetto di richiesta è riferita al campo ambientale e qualora l'accesso sia riferito ad uno specifico documento amministrativo non sia richiesto per la tutela di un interesse giuridico personale.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“informazione ambientale”**: qualsiasi informazione disponibile, presso ARPA Sicilia, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto, concernente:
 - 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
 - 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 - 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 - 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
 - 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
- b) **“richiedente”**: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;
- c) **“pubblico”**: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

ART. 3 – Legittimazione all'accesso

Il diritto di accesso all'informazione ambientale può essere esercitato da chiunque ne faccia istanza, senza necessità di dichiarare il proprio interesse.

ART. 4 – Richiesta di accesso

Il diritto di accesso all'informazione ambientale si esercita mediante istanza, che deve contenere:

- L'informazione ambientale oggetto della richiesta, precisando gli elementi che ne consentono l'individuazione, con riferimento al contesto ambientale e temporale cui l'informazione si riferisce, ovvero gli estremi del documento oggetto della richiesta o degli elementi che ne consentono l'individuazione;
- L'eventuale formato o forme di accesso richieste.

L'istanza di accesso può essere presentata presso il protocollo dell'Agenzia, ovvero inviata a mezzo posta, posta elettronica o pec. Inoltre, è possibile inoltrare l'istanza avvalendosi delle modalità messe a disposizione dal Sistema Integrato degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico dell'ISPRA e delle Arpa, al seguente link <http://www.snpa-urpambiente.it/index.php/ecms/it/informazioni-ambientali/accesso-alle-informazioni-ambientali>.

L'istanza di accesso è indirizzata all'URP che la inoltra alla struttura individuata responsabile del procedimento di accesso.

Nel caso in cui l'istanza sia formulata in maniera eccessivamente generica, il responsabile del procedimento di accesso può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera c).

Nel caso in cui l'informazione ambientale richiesta non sia detenuta da ARPA Sicilia e sia nota l'autorità pubblica presso cui è possibile ottenere l'informazione, la richiesta è trasmessa a quest'ultima e il richiedente ne è tempestivamente informato ovvero si comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.

ART. 5 – Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale

Il Responsabile del procedimento di accesso all'informazione ambientale è individuato nel responsabile della Struttura dell'Agenzia competente a formare o detenere stabilmente l'informazione ambientale richiesta.

Il responsabile del procedimento di accesso:

- a) Acquisisce le istanze;
- b) Tratta le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione;
- c) Nel caso in cui l'informazione richiesta sia detenuta da altra autorità pubblica di cui sia a conoscenza trasmette, quanto prima, a quest'ultima l'istanza pervenuta, informando il richiedente o comunica al richiedente l'autorità pubblica a cui rivolgersi per ottenere l'informazione;
- d) Se l'informazione richiesta prevede il coinvolgimento di più Strutture per l'acquisizione integrale, ne promuove il reperimento e la collazione;

- e) Se l'istanza è formulata in termini generici, supporta il richiedente ai fini dell'accesso, qualora non ritenga di dover respingere l'istanza;
- f) Se l'istanza riguarda documenti o dati in corso di completamento, informa il richiedente entro quale data approssimativamente potrà essere disponibile;
- g) Nel caso in cui la divulgazione dell'informazione ambientale possa arrecare pregiudizio all'interesse del committente dello studio/elaborazione/ricerca di cui è chiesta l'esibizione chiede al committente l'autorizzazione all'esibizione, dando comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
- h) Nel caso in cui la divulgazione dell'informazione ambientale possa arrecare pregiudizio alla repressione di illeciti chiede all'autorità giudiziaria il nulla osta alla diffusione dell'informazione richiesta, dando comunicazione all'interessato della necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;
- i) Segue l'iter procedimentale successivo alla presentazione dell'istanza ed effettua la valutazione tra l'interesse pubblico all'informazione e gli interessi pubblici o provati tutelati dalle cause di esclusione;
- j) Decide l'esito della richiesta e provvede alle necessarie comunicazioni;
- k) Decide sulle eventuali cause di esclusione;
- l) In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza di accesso esibisce l'informazione ambientale richiesta;
- m) Provvede alle notifiche agli eventuali controinteressati.

ART. 6 – Termini di conclusione del procedimento

La decisione relativa all'istanza di accesso deve essere adottata quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data di protocollazione della relativa istanza. Il termine è prorogato a 60 giorni dalla data di ricevimento, nel caso in cui la complessità e l'entità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente tempestivamente e, comunque, entro il medesimo termine di 30 giorni della proroga e dei motivi che la giustificano.

Nei casi di cui al precedente art.5, lett. g) ed h) del presente regolamento, i termini per la decisione della relativa istanza sono prorogati a 60 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

Se l'istanza è stata erroneamente presentata ad altra autorità pubblica che provvede ad inoltrarla all'Agenzia, il termine di conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'istanza perviene ad ARPA.

ART. 7 – Casi di esclusione del diritto di accesso

L'accesso all'informazione ambientale, ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs n.195 del 2005 è negato quando:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta da ARPA Sicilia. In tale caso si applica la previsione di cui all'art. 4 comma ultimo del presente regolamento.
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità del presente regolamento;

- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici. In tale caso si applica la previsione di cui all'art. 4, 4 comma del presente regolamento;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, il responsabile del procedimento informa il richiedente della data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

L'accesso all'informazione ambientale è, altresì, escluso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.Lgs. n. 195 del 2005 quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio ai seguenti interessi:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - i documenti amministrativi emanati da altre pubbliche amministrazioni che le medesime sottraggono all'accesso in base a specifiche disposizioni normative e che l'Agenzia detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;
 - verbali, resoconti e comunicazioni dell'Agenzia, nonché di organi istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi, qualora abbiano ad oggetto atti specificatamente sottratti all'accesso in base a specifiche disposizioni normative; alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - atti e documenti soggetti al segreto di stato di cui all'articolo 39 della Legge 3 agosto 2007, n.124;
 - atti e documenti relativi a strategie, strutture, mezzi ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e sicurezza pubblica od alla difesa nazionale;
- b) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti. In particolare, sono sottratti all'accesso:
 - verbali, relazioni e altri documenti, ivi inclusi i risultati di analisi e misure inerenti atti di accertamento tecnico compiuti dall'Agenzia laddove l'attività di controllo e vigilanza sulle attività antropiche, private o pubbliche, non sia conclusa e la relativa diffusione possa pregiudicare gli esiti della medesima attività;
 - documenti relativi a attività di supporto alla polizia giudiziaria svolte dall'Agenzia, notizie di reato e atti trasmessi all'Autorità giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p., salvo nulla osta espresso da parte dell'Autorità giudiziaria;
- c) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- d) ai diritti di proprietà intellettuale;
- e) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In particolare sono sottratti all'accesso:

- verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi trasmessi alle Amministrazioni competenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, ferma restando l'accessibilità delle informazioni ambientali contenute nei verbali di accertamento
- f) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- g) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Per ciascuna richiesta di accesso, il responsabile del procedimento effettua una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, applicando le disposizioni di cui sopra in modo restrittivo.

La richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente a meno che vengano in rilievo le relazioni internazionali, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici, la repressione di illeciti o i diritti di proprietà intellettuale.

ART. 8 – Accoglimento dell'istanza di accesso

Il responsabile del procedimento, esaminata l'istanza e conclusa l'istruttoria, comunica all'interessato l'accoglimento dell'istanza, indicando le modalità per l'esercizio dell'accesso, in ragione di quanto richiesto dall'interessato.

L'accesso si realizza, a scelta del richiedente, mediante la presa visione e l'esame dei documenti contenenti le informazioni richieste, l'estrazione di copia o la fruizione di altre forme di pubblicità, anche in modalità telematiche.

Nel caso in cui l'accesso riguardi dati o documenti informatici già disponibili su internet, il responsabile del procedimento può rinviare alla consultazione on line, se facilmente accessibile dal richiedente, fornendo il collegamento al relativo link.

La visione e l'esame dei dati o dei documenti, anche in forma elettronica, contenenti le informazioni ambientali è a titolo gratuito. Per il rilascio di copie di documenti o la fornitura di dati su supporto informatico si applicano le disposizioni di cui al successivo art.11.

Nel caso in cui la messa a disposizione dell'informazione richiesta necessiti di ricerche e/o elaborazioni da parte di ARPA Sicilia, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.11.

ART. 9 – Rigetto dell'istanza di accesso

Il rigetto dell'istanza di accesso è disposto, con atto motivato del responsabile del procedimento, nei soli casi di esclusione di cui all'art.7 del presente regolamento ed alle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Se l'esclusione dall'accesso riguarda solo una parte del documento contenente l'informazione ambientale richiesta, per la restante parte è consentito un accesso parziale, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dall'accesso.

La comunicazione di rigetto dell'istanza di accesso deve contenere l'indicazione della possibilità di ricorrere avverso la decisione di rigetto, ai sensi dell'art. 25 della L.n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ed ii.

ART. 10 – Ricorsi

Contro le determinazioni assunte dal Responsabile del procedimento o nel caso di mancato riscontro dell'istanza nei termini previsti, l'interessato può presentare ricorso al TAR ai sensi dell'art.25 della l.n. 241 del 1990.

ART. 11 – Oneri

L'accesso alle informazioni ambientali mediante presa visione è gratuito.

L'accesso alle informazioni ambientali mediante il rilascio di copie è a titolo oneroso. L'interessato può chiedere il rilascio di copie di documenti mediante riproduzione informatica o cartacea, previo pagamento dei seguenti costi:

- Rilascio di copie di documenti mediante stampa o fotocopiatura: Euro 0,26 ogni due facciate del documento riprodotto.
- Rilascio di copie di documenti in formato elettronico su supporto informatico: Euro 1 per CD.

Nel caso in cui il richiedente, chiede l'invio dei documenti contenenti l'informazione ambientale sulla casella di posta elettronica dichiarata dal privato senza oneri o, su sua richiesta, di salvarne copia su supporto informatico fornito dallo stesso richiedente, nessun onere è dovuto.

Qualora per rendere disponibile l'informazione ambientale sia necessaria un'attività di ricerca ed elaborazione, l'accesso è subordinato al pagamento di Euro 25,00 per ogni ora o frazione. Nessun onere è dovuto per la prima ora.

Nel caso in cui l'attività di ricerca ed elaborazione sia stimata superiore ad un'ora, il responsabile del procedimento informa il richiedente della necessità di applicare i diritti di ricerca ed elaborazione di cui sopra e ne dà una quantificazione preventiva, contestualmente alla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso.

L'esecuzione dell'attività di ricerca ed elaborazione è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa di cui al comma precedente.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato prima della consegna delle copie, mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato ad ARPA Sicilia, con l'indicazione della casuale "*oneri per il rilascio di copie di documenti*".

ART. 12 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore a conclusione della procedura di approvazione di cui all'art.3, comma 9 del proprio Regolamento di organizzazione.

L'Agenzia provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione permanente sul proprio sito internet istituzionale.

ART. 13 - Abrogazioni e rinvio dinamico

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono e si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali. Nelle more del procedimento per la formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata di carattere statale o regionale.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pietro Testai)

Il Direttore Tecnico
(Dott. Vincenzo Infantino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)